



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 20

data 13 GEN. 2012

OGGETTO: Approvazione indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 1, del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004 per gli anni 2011 e 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno **TREDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **14.00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| CORRADINI | Gianluca | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |
| AZZOLA | Gianfranco | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |
| DE ANGELIS | Angelo | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |
| DE GREGORIO | Mariano Rosario | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |
| LONGO | Ezio | PRESENTE | <input type="checkbox"/> | ASSENTE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARCUZZI | Pierpaolo | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |
| ALLA | Rossano | PRESENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | ASSENTE | <input type="checkbox"/> |

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco Raponi**

Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Raponi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RICHIESTO

Terracina,

LA GIUNTA

VISTO

L'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004, il quale prevede che *“Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti ... omissis”*.

CONSIDERATO

Che la determinazione di tali risorse, il c.d. “fondo risorse decentrate” è da considerarsi atto gestionale e, in quanto tale, da ascrivere alla responsabilità del competente dirigente;

Che la Giunta, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente, debba esprimere un orientamento per l'attività gestionale nei casi, come quello in questione, in cui tale attività non è meramente discendente da norme di legge o da precedenti determinazioni, ma, al contrario, comporta un apprezzamento di fatti e circostanze di scenario economico-politico e conseguenti scelte tra opzioni diverse, parimenti legittime;

RITENUTO

Di esprimere tale orientamento, quale atto di indirizzo per le determinazioni del competente dirigente, nel senso di :

- a) procedere ad attenta revisione, nella valorizzazione delle voci costituenti il fondo risorse decentrate, dell'applicazione delle norme previste dai contratti di lavoro, anche in riferimento alle osservazioni al riguardo contenute nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef;
- b) verificare il rigoroso rispetto delle norme relative alla riduzione complessiva del salario accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante *“misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;
- c) in considerazione della situazione economica dell'ente, valutare la possibilità di una adeguata riduzione delle risorse del fondo, sia per quanto riguarda l'anno 2011 che, in prospettiva, per l'anno 2012, con particolare riferimento agli incentivi corrisposti per progetti finalizzati variamente denominati, sia finanziati direttamente con risorse del fondo che con risorse la cui destinazione è resa possibile da previsioni legislative, riconducendo le relative attività nell'ambito delle ordinarie incombenze del personale.

PRESO ATTO

Della relazione tecnica sulla materia in oggetto, inviata dal competente dirigente dott. Marco Raponi, con nota prot. n. 0001508/U del 11.01.2012, nella quale è avanzata un'ipotesi sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2011 che risulta, nei principi assunti e nell'analisi svolta, in linea con gli orientamenti più sopra enunciati e quindi pienamente condivisibile.

RITENUTO

Non doversi richiedere il parere in ordine alla regolarità quanto atto di indirizzo che non comporta impegni di spesa.

VISTI

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'Ufficio del Dipartimento II – AA.GG., risorse umane e servizi di

Il decreto legislativo N. 267 del 18 agosto 2000;

Il vigente Statuto Comunale

Ritenuto di dover procedere in conformità

Con voto unanime

DELIBER

1. di **APPROVARE** i seguenti orientamenti per la spesa, in riferimento all'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali:
 - a) procedere ad attenta revisione, nella valorizzazione delle risorse decentrate, dell'applicazione delle norme previste, in riferimento alle osservazioni al riguardo contenute nella relazione amministrativo-contabile effettuata dal dott. D. Di Stefano, di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza pubblica – generale dello stato del Mef;
 - b) verificare il rigoroso rispetto delle norme relative al capitolo accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 30 luglio 2010, n. 120, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
 - c) in considerazione della situazione economica e della riduzione delle risorse del fondo, sia per quanto riguarda l'anno 2012, con particolare riferimento agli interventi a variamente denominati, sia finanziati direttamente, la destinazione è resa possibile da previsioni di spesa nell'ambito delle ordinarie incombenze del personale;
2. di **DARE ATTO** che la relazione tecnica sulla spesa del dirigente dott. Marco Raponi, con nota prot. n. 00/2011, in data 11/05/2011, è in atto, nella quale è avanzata un'ipotesi sulla costituzione del capitolo 2011 risulta, nei principi assunti e nell'analisi svolta al punto 1, e quindi pienamente condivisibile;
3. di **DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento II – AA.GG. Demografici l'adozione dei conseguenti atti gestionali in aderenza, in linea di massima, con l'ipotesi avanzata nella relazione, le ulteriori verifiche sulle normative e sulle risultanti difformità nelle valorizzazioni economiche delle voci della relazione stessa;

La presente deliberazione è approvata all'unanimità con voto reso peralzata di mano dei presenti.

Indi

LA GIUNTA

Con voto unanime e separato

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CITTÀ DI TERRACINA
17 GEN 2012
ALLEGATO
Prot. n° 0001508.1V



**CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA**

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -
RELAZIONE TECNICA**

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | CONSIDERAZIONI GENERALI | 1 |
| 1.1 | COMPOSIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE..... | 1 |
| 1.2 | LA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013 | 2 |
| 2. | CONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIONI RIGUARDO AL FONDO 2011 E 2012..... | 4 |
| 2.1 | RISORSE STABILI | 5 |
| 2.1.1 | CCNL 01/04/1999 | 6 |
| 2.1.2 | CCNL 05/10/2001 | 9 |
| 2.1.3 | CCNL 22/01/2004 | 10 |
| 2.1.4 | CCNL 09/05/2006 | 13 |
| 2.1.5 | CCNL 11/04/2008 | 14 |
| 2.2 | RISORSE VARIABILI | 15 |
| 2.2.1 | CCNL 01/04/1999 | 16 |
| 2.2.2 | CCNL 14/09/2000 | 24 |
| 2.2.3 | CCNL 09/05/2006 | 25 |
| 2.2.4 | CCNL 11/04/2008 | 26 |
| 2.2.5 | CCNL 31/07/2009 | 27 |
| 3. | IPOTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 | 27 |
| 4. | VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL SALARIO ACCESSORIO..... | 29 |

1. CONSI

1.1 COMP

La determini
con qualifica
31 del CCNL

Le risorse si
vengono def
essere esser
contratti (nc
eccezioni che

Le risorse v
termine si in
annualmente
con le parti s
a determina:
precedente c

Esiste un'alti
dei dipenden
da specifiche

- a) i com
163);
- b) i corr
dicem
n. 441
- c) i com
della
- d) le ind
prove
Contr;
aprile
200;
- e) i com;
- f) i com;

Queste risors
in realtà, co:
partire dal fo

Si premette ;
fondo risorse
quindi, il fo
successive.

1.2 LA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013

Sulla disciplina generale del fondo è intervenuto di recente il D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata, prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Sulla materia si è espresso con circolare N.12 del 15 aprile 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello stato, il quale ha ritenuto che "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare."

Vi sono, infine, interpretazioni contrastanti riguardo all'inserimento o meno, nell'ammontare del fondo da prendere come base per le riduzioni (e nell'ammontare del fondo ridotto), dei risparmi conseguenti da risorse non utilizzate nell'anno precedente. A mio parere, considerato che tali risorse costituiscono parte integrante del fondo per i vari anni e che la norma non prevede eccezioni al principio della riduzione, esse devono essere considerate sia nella definizione dell'ammontare del fondo 2010, sia negli anni successivi.

Una questione più complessa è quella relativa a quali risorse, in particolare tra quelle derivanti da specifiche disposizioni legislative, debbano essere ricondotte nell'ammontare del salario accessorio da prendere come base per le riduzioni.

Nella stessa circolare citata della ragioneria generale, la norma viene interpretata nel senso di escludere dall'ammontare del fondo da prendere come base per la riduzione le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge ma non si va nel dettaglio.

Vi sono state sentenze contrastanti di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, riguardo alla limitazione della esclusione alle sole risorse relative alla progettazione, all'avvocatura. Alcuni giudici hanno inteso cioè che tutte le altre risorse, che non rientrino nelle due tipologie indicate, debbano essere inserite nell'ammontare da considerare per la riduzione.

E' infine intervenuta la decisione nr. 51 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha "definitivamente" interpretato la norma nel senso della esclusione dal salario accessorio da computare per la riduzione i soli compensi derivanti dalle attività di progettazione interna e dall'avvocatura.

La ratio interpretativa della norma è che vanno esclusi i soli compensi accessori che si applicano ad una definita categoria di dipendenti. E' evidente, comunque, che la parola

fine potrà essere pronunciata solo dal giudice ordinario, cui spetta dettare la regola del caso concreto tra la astrattezza della legge e la situazione di fatto che si è venuta a creare.

Successivamente è intervenuta la deliberazione n. 93/2011/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio, la quale ha inteso escludere dall'aggregato anche i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nelle attività di rilevazione inerenti il 15° censimento generale della popolazione, rimborsati dall'ISTAT.

Coerentemente con questa interpretazione, dovranno quindi essere dettagliatamente computati, per il 2010 e per il 2011, tutti gli importi di salario accessorio, erogati, maturati o maturandi, a qualsiasi titolo, sia per il personale non dirigente che per quello dirigente, inclusi progetti di qualsiasi natura e con la sola esclusione dei compensi per la progettazione interna e per l'avvocatura e per il censimento. E' su tale base che deve essere calcolata la riduzione percentuale del salario accessorio in proporzione al numero di dipendenti in servizio.

E' opportuno ribadire che il fondo viene determinato nel suo ammontare così come indicato nei contratti di lavoro e dalle leggi: l'amministrazione e le parti sindacali non hanno altre facoltà ulteriori rispetto a quelle relative alla determinazione o contrattazione dell'ammontare delle risorse variabili.

Per concludere questa introduzione, si ritiene opportuno accennare ad una singola questione riguardante l'utilizzo del fondo risorse decentrate, pur appartenendo la questione ad un tema diverso da quello qui trattato, cioè la costituzione del fondo.

E' bene sottolineare che le risorse stabili dovrebbero essere destinate solo per il finanziamento degli utilizzi stabili, e analogamente per le risorse variabili. In realtà la contrattazione decentrata spesso deroga a questo principio. In ogni caso, mentre è logicamente ammissibile (e, economicamente, sostenibile) finanziare utilizzi variabili con risorse stabili, il contrario sarebbe illogico (e, economicamente, quantomeno, avventato).

2. CONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIONI RIGUARDO AL FONDO 2011 E 2012.

Nelle pagine seguenti viene esaminata la struttura delle singole voci che costituiscono il fondo risorse decentrate, così come determinato con DGC N. 721 del 19.11.2010, e vengono avanzate ipotesi circa la rideterminazione delle corrispondenti risorse per gli anni 2011 e 2012, fermo rimanendo il principio di riduzione complessiva contenuto nel citato articolo 9, comma 2 bis della legge 122/2010.

Per l'analisi delle voci si è anche considerato il relativo prospetto allegato al conto annuale 2010. In particolare, sono riportate, per completezza, anche le voci previste nel prospetto ma che, nel nostro caso, hanno consistenza nulla.

Primariamente, è stata effettuata una verifica di congruenza (relativa, non riguardo agli importi assoluti) sugli importi relativi al monte salari considerati per attribuire la consistenza delle singole voci del fondo, laddove esse sono espresse in percentuale del monte salari stesso.

Si è verificata l'effettiva congruenza, a meno di arrotondamenti, di tali importi, per gli anni nei quali è possibile effettuare un controllo incrociato, mentre, naturalmente, non è possibile trarre conclusioni per gli anni in cui è presente una singola voce di riferimento. I calcoli sono riportati, sinteticamente nella tabella seguente.

| % | Anno rif. | Consistenza voce | Monte salari risultante |
|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 0,70% | 1993 | 42.507 | 6.072.429 |
| 0,52% | 1997 | 29.449 | 5.663.269 |
| 1,20% | 1997 | 67.960 | 5.663.333 |
| 1,10% | 1999 | 66.796 | 6.072.364 |
| 0,62% | 2001 | 37.408 | 6.033.548 |
| 0,50% | 2001 | 30.168 | 6.033.600 |
| 0,20% | 2001 | 12.067 | 6.033.500 |
| 0,50% | 2003 | 34.378 | 6.875.600 |
| 0,30% | 2003 | 20.627 | 6.875.667 |
| 0,60% | 2005 | 46.053 | 7.675.500 |
| 0,30% | 2005 | 23.026 | 7.675.333 |
| 1,00% | 2007 | 79.591 | 7.959.100 |

Le singole voci che compongono il fondo 2010 sono state numerate per un più comodo riferimento, così come indicato nelle tabelle riportate alla fine del presente documento.

In corsivo sono stati riportati i riferimenti letterali ai contratti ed alle leggi.

Vengono esaminate prima le risorse stabili e poi quelle variabili, entrambe raggruppate in base al CCNL di riferimento.

2.1 RISORSE STABILI

2.1.1 CCNL 01/04/1999

1 CCNL 01/04/1999 – art. 14 comma 4

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

E' una voce storica non modificabile.

ART. 15

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

2 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. A

gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

E' la somma storica, non modificabile, delle tre voci storiche previste nel comma citato.

3 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. B

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

E' una voce storica non modificabile.

CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. C, F

Queste voci hanno consistenza nulla nel nostro caso.

4 CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. G

*l'insieme
differenziale
dal CCN*

E' una voce
prospettica
indicata,

5 | **C**

*dalle risorse
37, come*

E' una voce

| **C**

Questa voce

6 | **C**

*un impiego
dirigenziale
del trattamento
l'anno scorso*

E' una voce

| **C**

Questa voce

7 | **C**

*In caso di
accrescimento
personale
strutturale,
incremento
annuale
l'entità delle
accessorie
coperture*

Il riferimento
2010, si
stabilisce gli
incentivi
della dotazione

COSTITUZIONE
RELAZIONE

La legittimità di inserimento di questa voce tra le risorse stabili del fondo è stata messa in discussione nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef. Il dott. Tripaldi argomenta che “tale tipologia di incremento del fondo è ammissibile solo in presenza di un incremento stabile delle dotazioni organiche che, secondo quanto affermato dall’ARAN, si verifica solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti due indicazioni :

- aumento complessivo dei posti in dotazione organica
- assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione”

Il dott. Tripaldi argomenta che tali condizioni non si sono verificate nel Comune di Terracina, rilevando una diminuzione dei posti in dotazione organica e una sostanziale stabilità nel numero dei dipendenti dell’ente.

Oltre alle osservazioni del dott. Tripaldi, è da sottolineare che la norma contrattuale fa specifico riferimento all’attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Deve quindi essere fatto un riscontro anche riguardo a questo punto.

Sul punto è opportuno richiamare la nota n. prot. 0060859/U del 07.12.2011 del dott. Giancarlo De Simone, dirigente del dipartimento AA.GG., risorse umane e servizi demografici alla data di costituzione del fondo 2010.

In tale nota, vengono avanzate controdeduzioni alle specifiche osservazioni su indicate, in particolare in relazione all’aumento effettivo della dotazione organica dell’ente nel 2007 rispetto al 2006, che risultava di 36 unità in più rispetto, per effetto delle stabilizzazioni di L.S.U. e c.d. cantieri-scuola, e sulla necessità per l’Ente di dotarsi di nuovi uffici per l’espletamento di numerose funzioni delegate da leggi regionali in materia di demanio, agricoltura e ambiente, trasporto scolastico, tutela degli animali

Nella stessa nota viene evidenziato, infine, che, le risorse previste nella voce sono state comunque sensibilmente ridotte nella costituzione del fondo 2010 (in effetti, si passa da 450.000,00 a 106.225,00 EURO).

Si ritiene che le considerazioni su indicate legittimano la permanenza nel fondo della voce in questione, nella misura prevista nel 2010, quale stabilizzazione degli effetti di incremento della dotazione organica tra il 2006 e il 2007, a prescindere dall’inserimento nella voce di somme diverse negli anni precedenti, la cui legittimità non è di interesse in questa sede.

2.1.2 CCNL 05/10/2001

8 CCNL 05/10/2001 – art. 4 comma 1

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

9 CCNL 05/10/2001 – art. 4 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

E' la cosiddetta RIA, retribuzione individuale di anzianità. La quota di RIA di ogni dipendente cessato, per qualsiasi motivo, viene ricondotta nel fondo. E' una risorsa stabile, nel senso che c'è sempre, ma non stazionaria, nel senso che va rideterminata di anno in anno.

Art. 31
Disciplina delle "risorse decentrate"

1. *Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.*

2. *Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.*

3. *Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.*

4. *Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.*

5. *Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.*

10 CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 1

Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

E' una voce storica, non modificabile.

11 CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 2

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

E' una voce storica, non modificabile. L'incremento poteva essere effettuato a condizione che fosse rispettato il seguente comma 3 "l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti".

| |
|--|
| CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 3 |
|--|

***Enti locali:** l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;*

| |
|---|
| 12 CCNL 22/01/2004 – art. 32 comma 7 |
|---|

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).

Questa risorsa non può essere utilizzata per altri scopi.

| |
|---------------------------------------|
| 16 Quota Indennità di comparto |
|---------------------------------------|

Art. 33

Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.

2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.

4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:

a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;

b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;

c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a)

e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.

5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

E' una voce storica, che si modifica di anno in anno (è riportata nel conto economico come "ind. Comparto cessati"). L'indennità di comparto deve essere pagata attraverso il fondo risorse decentrate, essa quindi deve essere una delle voci di utilizzo del fondo stesso. Il personale cessato dal servizio per qualsiasi motivo, però, "restituisce" al fondo stesso la quota percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2.1.4 CCNL 09/05/2006

13 CCNL 09/05/2006 – art 4 comma 1

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

14 CCNL 09/05/2006 – art 4 comma 2, 3, 6

In realtà, per i comuni, si applica solo il comma 2; inoltre, sembrerebbe più indicato inserire questo punto nella parte variabile (in effetti è ripetuto nella parte variabile - punto 28, mentre qui ha valore zero). Sembra un refuso.

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*
- b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.*

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

15 | CCNL 11/04/2008 – art. 8 comma 2

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 (vedi sopra) ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

E' una voce storica, non modificabile. Dipende solo dal rispetto dei parametri indicati.

17 | Rideterminazione PEO

Si ritiene che questa voce non vada inserita nel fondo, non trovando nessun riscontro nella normativa contrattuale. Vedi anche commento al punto 4.

2.2 RISORSE VARIABILI

2.2.1 CCNL 01/04/1999

18 | CCNL 01/04/1999 – art. 15 comma 1, lett. D

le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

Sono le c.d. risorse da sponsorizzazioni, convenzioni, consulenze, ecc. Questa voce è nulla nel nostro caso.

19 | CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. E

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Sono gli eventuali risparmi conseguiti dall'ente per la trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (il 20% del risparmio va direttamente nel fondo, un altro 50% può essere utilizzato per incentivare la mobilità o per nuove assunzioni, se non è utilizzato va nel fondo, il 30% va in economie di bilancio. Va calcolato anno per anno.

20 | CCNL 01/04/1999 – art 15 comma 1, lett. K

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17.

ART. 17

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. *Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.*

2. *In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:*

a) *erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;*

b) *costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche*

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.

d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;

f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.

g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità.

3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.

5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma

2, lettere b) e c) avviene secondo i commi 1 e 2, del CCNL del 3.

7. Al fine di incentivare i proventi derivanti dalle funzioni al sistema delle autentiche funzioni, ai specifici compensi una tantum superiore a sei mensilità di retribuzione del preavviso, nei limiti determinati attraverso l'utilizzo delle risorse del CCNL 333/90.

Si tratta delle risorse già esistenti in bilancio, avvocatura, recupero ICI, e delle partite di giro e non in conto corrente può anche restare in questi conti. Queste risorse in fase di computazione, alcune di queste risorse, computate nel salario accessibili nel 2012, 2013.

20 | CCNL 01/04/1999 -

gli eventuali risparmi derivanti dalle risorse all'art.14.

1. Per la corresponsione dei proventi, gli enti possono utilizzare, dalle risorse quelle destinate, nell'anno 1995, per la parte che, del presente CCNL. Le risorse per la puntuale applicazione delle risorse del 6.7.1995 e successive risorse, disponibilità dell'art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1, da specifiche disposizioni di bilancio, particolare di quelle elettorali.

3. Le parti si incontrano a fronte di condizioni che hanno reso necessario individuare le soluzioni che, anche mediante opportuni interventi, confluiscono nel bilancio decentrata integrativa, con priorità di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, i compensi per prestazioni di lavoro a limite massimo annuo individuale. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.15 con priorità di classificazione del personale.

5. E' consentita la corresponsione da parte dei
autorizzati per legge o per provvedimento a
comparto, di specifici compensi al personale
periodiche ed attività di settore rese al di fuori

Si tratta dei risparmi a consuntivo (se ve ne
dello straordinario. Da verificare anno per anno

21 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma

*In sede di contrattazione decentrata integrare
relativa capacità di spesa, le parti verificando
dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche
massimo corrispondente all'1,2 % su base annua
la quota relativa alla dirigenza.*

E' una voce "facoltativa". Si fa preciso riferimento
finanziaria adeguata, inoltre si parla di un importo
può significare anche lo 0%. Infine il comma

*4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b)
disponibili solo a seguito del preventivo approvato
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive
create a seguito di processi di razionalizzazione
espressamente destinate dall'ente al raggiungimento
di qualità.*

Non sembra ricorrano tutte le condizioni nella
questa voce, il contratto, però, indica espressamente
decentrata quale sede per verificare tali condizioni
somma debba essere inserita nel fondo 2000
confermarla.

22 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma

*In caso di attivazione di nuovi servizi o di potenziamento
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia impiegato
personale in servizio cui non possa farsi fronte con
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili
incremento stabile delle dotazioni organiche,
annuale e triennale dei fabbisogni di cui a
l'entità delle risorse necessarie per sostenere l'impiego
accessorio del personale da impiegare nelle
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.*

Abbiamo già visto l'applicazione di questa norma
Lì è stata valutata la parte relativa agli effetti
viene valutata la parte relativa al miglioramento
Si ritiene, comunque, che la destinazione delle risorse
problematica, in quanto l'incremento quantitativo
verificabile e quantificabile in modo stringente
Nel 2010, su questa voce sono state inserite risorse

In proposito l'ARAN, nel rispondere ad un quesito di sorta di decalogo, che si riporta di seguito, per es legittimo di questa norma.

ORIENTAMENTO APPLICATIVO

D. Quali criteri potrebbero essere seguiti per la attuazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, e risorse decentrate variabili in relazione all'ac qualitativo dei servizi istituzionali?

Il comportamento degli enti nella specifica materia oggetto condizioni organizzative locali, dai contenuti del regolamento, complessità e dal numero delle strutture.

E' evidente, infatti, che non sono ipotizzabili criteri di dimensioni ed in enti metropolitani.

I nostri suggerimenti, quindi, sono rivolti a favorire una lavoro locali su questa specifica problematica, cui è cercate tutte le parti coinvolte (classe di governo, dirigenza, sindacato) incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art. 3

CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Ricordiamo che l'incremento delle risorse può realizzare verificata in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di ma

Attraverso la disposizione dell'art. 15, comma 5, gli enti p

Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" o questo "ritorno dell'investimento" è un innalzamento - e quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi interna.

Occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizz. incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei servizi soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l'utenza).

Prima di pensare a incrementi del fondo, è necessario per di poter migliorare, attraverso la leva incentivante delle percorsi e le misure organizzative attraverso le quali inter

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi

L'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere t

Non basta dire, ad esempio, che l'ente intende "miglior relazioni con l'utenza" oppure che è "aumentata l'attività". Occorre anche dire, concretamente, quale fatto "verificabile di riferimento" è il segno tangibile del miglioramento quali

Ad esempio:

§ minori tempi di attesa per una prestazione o per la concorrenza arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio portatori di bisogni particolari);

§ nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per soddisfare nuovi bisogni di utenti già serviti;

§ aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più apertura al pubblico, più utenti serviti);

§ impatto su fenomeni dell'ambiente esteri grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione del servizio, riduzione di fenomeni di margine.

Terza condizione: risultati verificabili attraverso l'utenza.

Per poter dire - a consuntivo - che c'è stata una riduzione del servizio, è necessario poter disporre di dati. Innanzitutto, occorre definire uno standard che consente di apprezzare la bontà di una riduzione del 10% dei tempi di attesa e i fabbisogni espressi dall'utenza e le concrete condizioni. Lo standard viene definito a partire da:

- § risultati di partenza, desumibili dal consumo;*
- § risultati ottenuti da altri enti ("benchmark");*
- § bisogni e domande a cui occorre dare risposta;*
- § margini di miglioramento possibili, tenuti conto delle tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera.*

In secondo luogo, è necessario misurare. Le misure a consuntivo vanno quindi "confrontate". Per misurare il miglioramento realizzato, l'ente deve considerare la qualità percepita dagli utenti (ad esempio: i tempi di attesa).

Quarta condizione: risultati difficili che possono essere determinati dal personale interno.

Non tutti i risultati dell'ente possono dare luogo a incentivi, comma 5.

Devono essere anzitutto risultati "sfidanti", cioè che richiedono un impegno maggiore. L'ottenimento di tali risultati non deve essere accompagnato da incertezza. Se i risultati fossero scontati, non meritano risorse, il loro conseguimento.

Secondo, il personale interno deve avere un ruolo significativo. Devono cioè essere "risultati ad alta intensità" che richiedono un maggiore impegno delle persone e a maggior ragione attraverso turni di lavoro più disagiati). Viceversa, i risultati del personale interno già in servizio (per esempio, per nuove assunzioni ovvero con il prevalente ricorso a contratti a tempo determinato) certamente tra quelli incentivabili con ulteriori risorse.

Quinta condizione: risorse quantificate secondo quanto illustrato nella relazione da allegare al contratto.

La quantificazione delle risorse va fatta in modo tecnico-finanziario e ragionevole (cioè giustificato e argomentato).

E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione e l'importanza dei risultati attesi, nonché anche, se possibile, il valore di tali prestazioni, siano commisurate all'organizzazione per turni di lavoro).

E' ipotizzabile anche che le misure dell'incremento delle risorse ottenute: si potrebbero, ad esempio, legare al conseguimento dell'obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo standard + 10%, + 20%; risorse zero per risultati inferiori ad un certo livello).

Infine, gli incrementi devono essere di entità "ragionevole", non tali, cioè, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l'incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi. Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, chiaramente illustrato, nell'ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.

Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.

E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

La somma che l'ente intende destinare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio.

RIEPILOGO DEI PASSAGGI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più

aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo - soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza - è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all'art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un'ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E' evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

| | |
|-----------|---|
| 23 | CCNL 01/04/1999 - art 17 comma 5 |
|-----------|---|

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Sono le somme non utilizzate nell'anno precedente. Come si vede, la disciplina contrattuale è rigida, esse devono essere riportate all'anno successivo, nelle risorse variabili. Nel caso in cui il contratto integrativo decentrato ne prevedesse un uso diverso, ad esempio il dirottamento, nell'anno stesso, verso la produttività collettiva, si tratterebbe di una previsione illegittima.

24 | CCNL 14/09/2000 - art.

Gli enti possono verificare, in sede per destinare una quota parte dell'amministrazione finanziaria a essere finalizzata all'erogazione di stessi.

Voce con consistenza nulla nel 2010; risulta una voce "diritti di notifica personale per il 2010, pari a EUR come da contratto, nel fondo.

25 CCNL 09/05/2006 - art 4

In aggiunta alle disponibilità derivate previste dal comma 3, incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 31, con le stesse condizioni e dei valori percentuali del 2003, esclusa la quota relativa alla

- a) fino ad un massimo dello 0,3% sulle entrate correnti sia comprese*
- b) tra un minimo dello 0,3% e il 0,5% sulla spesa del personale ed entrate*

Per questa voce, come per le analoghe voci di spesa personale su entrate correnti del 2010 e, ritengo, utilizzando lo stesso criterio di verifica del patto di stabilità.

Nel nostro caso, nel 2010 è stata rispettata la quota provvisoria del consuntivo 2010, risultando pari alla stessa percentuale. Si quindi verifica il rispetto dell'ammontare della rispettiva voce.

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

| | |
|-----------|---|
| 26 | CCNL 11/04/2008 – art 8 comma 3, lett. B |
|-----------|---|

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;*
- b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.*

E' una voce analoga alla precedente e richiede analoghe verifiche. E' comunque facoltativa e nel 2010 è stata applicata la percentuale del 0,3%, pari a EURO 23.026,00, che potrebbe essere riportata nel fondo 2011.

Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

- a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
- b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

Si tratta di una voce per la quale, nel 2010, è stata applicata la percentuale del 1%, pari a EURO 79.591,00. Per il 2011, si propone di ridurre la percentuale allo 0,5%, corrispondenti a EURO 39.795,50.

3. IPOTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011

In conclusione di questa relazione, viene proposta una determinazione minimale di costituzione del fondo risorse decentrate 2011. Tale costituzione è legata alle ipotesi avanzate, da verificare, riguardo alla consistenza delle voci da modificare rispetto al 2010, e sui dati di consuntivo provvisorio forniti dal dipartimento finanziario, relativamente sia alle risorse stabili che a quelle variabili.

A questo proposito, si specifica che :

- a) la RIA disponibile per il fondo (punto 9, risorse stabili), in base all'ulteriore personale cessato nel 2011, risulterebbe rideterminata in EURO 113.722,87 per il 2011;
- b) analogamente, l'indennità di comparto (punto 16, risorse stabili) per il 2011 risulterebbe rideterminata in EURO 113.547,70;
- c) per quanto riguarda le economie da part-time (punto 19, risorse variabili), dovrebbe confermarsi la somma del 2010

- d) per quanto riguarda i risparmi da straordinario (punto 20, risorse variabili), in mancanza del dato definitivo 2011, si è inserita la stessa somma del 2010, in coerenza con il fatto che i corrispondenti impegni della spesa per straordinari sono rimasti costanti;
- e) per quanto riguarda le altre voci delle risorse variabili, esse vengono ridotte come indicato.

In sintesi, la proposta è riportata nella tabella in fondo al documento. Nell'ultima colonna è riportata un'ipotesi di fondo 2012, basata sui dati provvisori di consuntivo 2011 che, in particolare, tendono ad escludere la possibilità di destinare alcune delle risorse di parte variabile, a causa dell'aumentato rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

Nella tabella non vengono considerate le somme eventuali relative ai compensi per l'avvocatura e agli incentivi per la progettazione interna, né i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nel 15° censimento della popolazione che, come si è detto costituiscono partite di giro e non sono, inoltre, da computare ai fini della riduzione complessiva del salario accessorio (vedi paragrafo 1.2 e successivo capitolo).

Nella tabella non sono inoltre inserite le risorse previste per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che pure costituiscono partite di giro, anche se rientranti nel computo di cui sopra.

4. VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL SALARIO ACCESSORIO.

Resta da verificare se il fondo salario accessorio, nell'ammontare ipotizzato per il 2011, risulti compatibile con i limiti citati del D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata.

Come detto nel paragrafo 1.2, ai fini di tale verifica deve essere considerato l'ammontare complessivo del salario accessorio, con le sole esclusioni citate.

A questo fine, si ipotizza che risorse per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che vanno inserite nell'aggregato, siano quelle riportate nel consuntivo provvisorio 2011 predisposto dal dipartimento finanziario.

Si premette anche che, per quanto riguarda la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, è stato inserito cautelativamente lo stesso dato del 2010, anche se gli attuali impegni a consuntivo 2011 risultano inferiori e pari a 171.811,02. Questo a motivo che il fondo 2011 per la dirigenza non è stato in realtà ancora costituito.

Infine, le somme non utilizzate nell'anno precedente sono state scomutate del fondo 2011

Con queste premesse, risultano le seguenti somme aggregate :

| SALARIO ACCESSORIO | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fondo risorse decentrate | 1.884.555,94 | 1.647.819,53 |
| Retribuzione di posizione e risultato dirigenti | 281.433,57 | 281.433,57 |
| Indennità di staff supporto organi politici | 66.350,00 | 29.000,00 |
| diritti di notifica (compresi nel fondo nel 2011) | 4.649,52 | 0,00 |
| Incentivazione recupero ICI | 50.919,52 | 1.421,41 |
| Progetto art 208(codice della strada) | 0,00 | 1.808,56 |
| Incentivazione condono legge 47/1985 | 131.510,63 | 49.858,13 |
| Incentivazione condono art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 | 23.422,96 | 6.089,94 |
| Progetto finalizzato contratti | 12.050,89 | 1.000,77 |
| Progetto finalizzato matrimoni | 3.677,47 | 0,00 |
| Progetto finalizzato lotterie | 1.000,00 | 0,00 |
| Progetto finalizzato tesserini venatori | 2.122,00 | 0,00 |
| Progetto finalizzato idoneità abitativa | 3.525,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.465.217,50 | 2.018.431,91 |

La riduzione prevista per il 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 18,12%.

Questo dato è da confrontarsi con la corrispondente riduzione del personale, ad esempio con la metodologia indicata nella circolare N.12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, citata nel paragrafo 1.2.

Secondo i dati forniti dal settore gestione del personale si hanno :

| | | |
|---|-----|-------|
| Numero dipendenti in servizio al 01.01.2010 | 276 | |
| Numero dipendenti in servizio al 31.12.2010 | 263 | |
| Numero medio dipendenti 2010 | | 269,5 |
| Numero dipendenti in servizio al 01.01.2011 | 249 | |
| Numero dipendenti in servizio al 31.12.2011 | 238 | |
| Numero medio dipendenti 2011 | | 243,5 |

La riduzione media del numero di dipendenti nel 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 9,65%.

Come è evidente, la riduzione percentuale dell'ammontare complessivo del salario accessorio prevista per il 2011 rispetto al 2010 è ampiamente superiore alla corrispondente riduzione percentuale del numero dei dipendenti.

La differenza è tale che il rispetto della norma articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" deve ritenersi acquisito, indipendentemente dalle residue incertezze sui dati finanziari relativi ai consuntivi 2010 e 2011 e dalla metodologia utilizzata nel calcolo in funzione della riduzione del personale in servizio.

| | RISORSE STABILI | FONTE CONTRATTUALE | NOTE | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | CCNL 01/04/1999 - art. 14 comma 4 | Riduzione del 3% del monte straordinario | | 3.086,00 | 3.086,00 | 3.086,00 |
| 2 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. A | Art. 31, comma 2 - lettere B, C, D, E CCNL 06/07/1995 | | 726.650,73 | 726.650,73 | 726.650,73 |
| 3 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. B | 0,70% monte salari 1993 | | 42.507,00 | 42.507,00 | 42.507,00 |
| 4 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. G | Risorse LED | | 48.900,21 | 48.900,21 | 48.900,21 |
| 5 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. H | Indennità ex 8^ | | 9.296,00 | 9.296,00 | 9.296,00 |
| 6 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. J | 0,52% monte salari 1997 | | 29.449,00 | 29.449,00 | 29.449,00 |

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 2 0 GEN. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, **2 0 GEN. 2012**

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RAPONI

Emilio Grossi
Nicola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

